

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 15/06/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 15/03/2021, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati al momento dell'erogazione, da parte dell'intermediario resistente, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 1.787,16, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione stessa e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro, che:

- la sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell'Unione europea – che aveva riconosciuto il diritto del consumatore a vedersi riconosciuto in caso di estinzione anticipata di un finanziamento anche il rimborso degli oneri *upfront* e non solo di quelli *recurring* – non poteva essere invocata ai fini della risoluzione della controversia;



- la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita da tale sentenza rispetto al quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia (disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e decisioni ABF) faceva apparire irragionevole porre a carico degli operatori tutti i costi che non dipendevano dalla durata del contratto di finanziamento e remunerativi di attività già concluse, così come i compensi corrisposti a terzi;
- la parte ricorrente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati, esaustivamente descritti nel contratto *inter partes*;
- i costi di cui ai punti B e C del contratto stesso, oggetto della domanda della parte ricorrente, avevano natura di oneri *upfront* e non erano pertanto suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 richiamata dalla parte resistente, ha stabilito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.



Ciò premesso, il Collegio rileva che:

- la “commissione di intermediazione” prevista dal contratto di finanziamento *de quo* (lett. B) ha remunerato prestazioni che si sono esaurite nella fase di concessione del finanziamento e deve pertanto qualificarsi come onere *upfront*, da rimborsare sulla base del criterio della curva degli interessi di cui si è detto sopra;
- le “spese di attivazione” (lett. C) sono invece da qualificarsi come onere *recurring* stante il riferimento alla remunerazione della “gestione della rete di vendita”; la quota non maturata di tali spese deve pertanto essere restituita alla parte ricorrente e dev’essere calcolata applicando il criterio *pro rata temporis* sopra richiamato.

In considerazione di quanto precede si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.634,19	Tasso di interesse annuale	9,68%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	243,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	30/04/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,52%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di intermediazione (lett. B)				2.478,60	Upfront	40,52%	1.004,41		1.004,41
Spese di attivazione (lett C)				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
									1.304,41

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Fermo quanto precede e considerato che:

- vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento davanti all’ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che “gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)” (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.304,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA